



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 luglio 2008
(OR. en)**

10902/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0067 (CNS)**

**ECOFIN 243
RELEX 461
ASIE 65**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE
che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità
in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore
di progetti realizzati al di fuori della Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere espresso il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 della decisione 2006/1016/CE¹, per quanto riguarda i paesi di cui all'allegato I indicati con un asterisco (“*”) e per quelli non elencati all'allegato I, la loro ammissibilità ai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) con garanzia della Comunità è decisa dal Consiglio caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2, del trattato.
- (2) L'allegato I della decisione 2006/1016/CE include cinque paesi dell'Asia centrale, segnatamente Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, fra i paesi contrassegnati con un *.
- (3) Nella strategia UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio nella riunione del 21 e 22 giugno 2007, viene messo in rilievo che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo importante nel finanziamento di progetti di interesse per l'UE in Asia centrale.
- (4) Poiché le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell'Asia centrale, in particolare la situazione dei conti con l'estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti, tali paesi dovrebbero avere accesso al finanziamento della BEI,

¹ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 45.

DECIDE:

Articolo 1

Il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan sono ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
